

COLLEGATO LAVORO IN PILLOLE

1. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

- a. **Non è più obbligatorio.** Può comunque essere utile per interrompere i termini di prescrizione ed a sospendere fino ai 20 giorni successivi i termini di decadenza. E' utile inoltre a prefigurare la causa ed a creare un minimo di interlocuzione e di avvio mediato al contenzioso.
- b. **Come va fatto.** La nuova normativa prevede una redazione dettagliata che deve contenere: 1. Nome cognome, residenza delle parti e nel caso di ditte sede e denominazione, 2. Luogo determinante la competenza e quindi in concorso alternativo, sede dell'unità locale dove è eseguita la prestazione, luogo di stipulazione del contratto, sede dell'azienda convenuta, 3. Esposizione dei fatti, esposizione sommaria delle ragioni in diritto, 4. Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni, 5. firma del lavoratore. E' inoltre consigliabile inviare copia a mezzo raccomandata anche alla parte convenuta. Come potere vedere una specie di pre – ricorso.
- c. **Effetti.** La controparte può accettare o meno l'instaurazione della procedura. Se lo fa deve depositare presso l'ufficio di conciliazione una memoria. In tal caso, entro dieci giorni, la commissione deve convocare le parti. Qualora ciò non avvenga nei termini, le parti sono libere di adire il giudice. Come potrete vedere, non vi è un obbligo per la parte convenuta di comunicare il deposito alla controparte. Non sarà sempre semplice controllare presso la commissione l'avvenuto deposito della memoria. Si consiglia pertanto, dopo aver spedito la raccomandata con ricevuta di ritorno, di attendere almeno 30 giorni (20 + 10) prima di promuovere la causa.
- d. **Cosa succede innanzi alla commissione.** Se non viene raggiunto l'accordo, la commissione è tenuta a formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata i termini della mancata accettazione vengono verbalizzati con le valutazioni espresse dalle parti. Nel corso dell'eventuale causa, le posizioni delle parti saranno oggetto di valutazione da parte del giudice.

2. ARBITRATO

- a. Anche in sede di commissione le parti possono concordemente devolvere la questione ad apposito organo denominato collegio di conciliazione e arbitrato, notificando un ricorso completo degli elementi di causa contenente la nomina dell'arbitro, alla controparte. Se la controparte accetta l'arbitrato provvederà a nominare il proprio arbitro e quindi il presidente del collegio entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.
- b. E' introdotto anche l'arbitrato contrattuale. La contrattazione collettiva potrà prevedere forme di devoluzione della controversia a collegio arbitrale. La relativa clausola dovrà quindi, essere certificata a livello di contratto individuale mediante l'apposita procedura di cui al DLGS 276/2003.

3. LICENZIAMENTI E TRASFERIMENTI

- a. Per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento rimane il termine di 60 giorni già previsto a pena di decadenza.

Si aggiunge però un nuovo termine di decadenza, in quanto detta impugnazione dovrà essere seguita, entro 180 giorni, dal deposito del ricorso in sede giudiziale. Qualora sia richiesto l'arbitrato o il procedimento di conciliazione e queste procedure non raggiungano lo scopo, il ricorso dovrà essere presentato entro 60 giorni dal venir meno della procedura instaurata (mancata conciliazione, rifiuto della soluzione arbitrale).

- b. Attenzione! Questa normativa impugnazione stragiudiziale e giudiziale nei termini di decadenza, si applica anche ad altri istituti che hanno ad oggetto la reintegra o la riassunzione del dipendente, ciò vale per il licenziamento che presuppone il riconoscimento di un rapporto di lavoro, il recesso del committente in caso di lavoro parasubordinato, il trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, l'azione di nullità del termine, la cessione del contratto di lavoro ex articolo 2112 codice civile.